

REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1968

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g) dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1968/1969 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 824/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 823/68 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 7 dello stesso regolamento; che il metodo di calcolo consiste nel fare la somma di diversi elementi definiti in detti articoli;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il latte in polvere contenuto nel prodotto

e il prodotto stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b) che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68, moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto; che lo stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b) per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto e il prodotto stesso;

considerando che l'importo di base dev'essere uguale ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun prodotto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1073/68;

considerando che per i prodotti del gruppo n. 11 appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 2 originari e in provenienza dai paesi terzi, per i quali si è constatato che all'importazione nella Comunità il prezzo praticato non è inferiore a 85 u.c./100 kg, il prelievo per 100 kg di prodotto è uguale al prezzo d'entrata diminuito di 85 u.c.;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 823/68 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo, risultante dal consolidamento;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 26.7.1968, pag. 25.

dev'essere determinato un prezzo franco frontiera ; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità ;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g) del regolamento (CEE) n. 804/68, all'esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota ; che alla constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per tramite degli Stati membri ;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità ; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota ; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato, in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato ; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolato in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie ;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera ;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune ;

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68 i prelievi sono fissati ogni quindici giorni ; che, qualora risulti necessario, essi possono essere modificati nel frattempo ; che un prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo sia applicabile ;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura semplificata	Importo del prelievo u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04.01 B I	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %	41,93
04.01 B II	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %	88,69
04.01 B III	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	137,06
04.02 A I	Siero di latte, conservato o concentrato, senza aggiunta di zuccheri	9,00
04.02 A II a) 1	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	48,00
04.02 A II a) 2	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %	64,25
04.02 A II a) 3	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	66,25
04.02 A II a) 4	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 29 %	83,25
04.02 A II b) 1	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	42,00
04.02 A II b) 2	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %	58,25
04.02 A II b) 3	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	60,25
04.02 A II b) 4	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 29 %	77,25
04.02 A III a) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore o uguale all'8 %	16,17
04.02 A III a) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %	21,83
04.02 A III b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli della sottovoce 04.02 A III a), aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 45 %	88,69

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura semplificata	Importo del prelievo u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04.02 A III b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	161.25
04.02 B I a) 1	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri: latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale all'11 %	29.00
04.02 B I a) 2	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri: latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 14,5 % e inferiore o uguale al 15,5 %	33.00
04.02 B I a) 3	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri: latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 18 %	36.00
04.02 B I a) 4	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri: latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 23 % e inferiore o uguale al 24 %	38.00
04.02 B I b) 1 aa)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli detti « per l'alimentazione dei lattanti » della sottovoce 04.02 B I a), in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,4200 ⁽¹⁾ per kg
04.02 B I b) 1 bb)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli detti « per l'alimentazione dei lattanti » della sottovoce 04.02 B I a), in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %	0,5825 ⁽¹⁾ per kg
04.02 B I b) 1 cc)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli detti « per l'alimentazione dei lattanti » della sottovoce 04.02 B I a), in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 %	0,7725 ⁽¹⁾ per kg
04.02 B I b) 2 aa)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli delle sottovoci 04.02 B I a) e 04.02 B I b) 1, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,4200 ⁽²⁾ per kg
04.02 B I b) 2 bb)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli delle sottovoci 04.02 B I a) e 04.02 B I b) 1, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %	0,5825 ⁽²⁾ per kg
04.02 B I b) 2 cc)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli delle sottovoci 04.02 B I a) e 04.02 B I b) 1, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 %	0,7725 ⁽²⁾ per kg
04.02 B II a)	Latte e crema di latte, conservati o concentrati diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	28.88
04.02 B II b) i	Latte e crema di latte, conservati o concentrati diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli della sottovoce 04.02 B II a), aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 45 %	0,8869 ⁽²⁾ per kg

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura semplificata	Importo del prelievo u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04.02 B II b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	1,3706 ⁽²⁾ per kg
04.03 A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	161,25
04.03 B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore all'84 %	196,73
04.04 A I a) 1	Formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, in forme standard e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c. per 100 kg peso netto	15,00
04.04 A I a) 2	Formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, in forme standard e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 141,75 u.c. per 100 kg peso netto	103,10 ⁽³⁾
04.04 A I b) 1 aa)	Formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, in pezzi condizionati sotto vuoto, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	15,00
04.04 A I b) 1 bb)	Formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, in pezzi condizionati sotto vuoto, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	103,10 ⁽³⁾
04.04 A I b) 2	Formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, in pezzi condizionati sotto vuoto, diversi da quelli aventi la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	103,10 ⁽³⁾
04.04 A II	Formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli della sottovoce 04.04 A I	103,10
04.04 B	Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	92,00 ⁽⁴⁾
04.04 C	Formaggi a pasta erborinata	34,67
04.04 D I a)	Formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore in materie grasse in peso della sostanza secca superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	30,00
04.04 D I b)	Formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore in materie grasse in peso della sostanza secca superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante	31,00

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura semplificata	Importo del prelievo u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04.04 D I c)	Formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore in materie grasse in peso della sostanza secca superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	35,00
04.04 D II a) 1	Formaggi fusi, diversi da quelli della sottovoce 04.04 D I, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore in materie grasse in peso della sostanza secca inferiore o uguale al 46 %	68,32
04.04 D II a) 2	Formaggi fusi, diversi da quelli della sottovoce 04.04 D I, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore in materie grasse in peso della sostanza secca superiore al 46 %	86,40
04.04 D II b)	Formaggi fusi, diversi da quelli della sottovoce 04.04 D I, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 36 %	166,40
04.04 E I a)	Formaggi diversi da quelli delle sottovoci da 04.04 A a 04.04 D, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 47 %	92,00
04.04 E I b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %	85,85
04.04 E I b) 2	Formaggi Tilsit, Havarti, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %	62,83 ⁽⁷⁾
04.04 E I b) 3	Formaggi diversi da quelli delle sottovoci da 04.04 A a 04.04 D, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % diversi dal Cheddar, Chester, Tilsit, Havarti	62,83
04.04 E I c)	Formaggi diversi da quelli delle sottovoci da 04.04 A a 04.04 D, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g	47,12
04.04 E II	Formaggi e latticini, diversi da quelli delle sottovoci da 04.04 A a 04.04 E I	142,83
17.02 A II	Lattosio e sciroppo di lattosio, diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽⁵⁾	17,17
17.05 A	Lattosio e sciroppo di lattosio, aromatizzati o coloriti	17,17
23.07 B I a) 3	Preparazioni e alimenti composti utilizzati nell'alimentazione degli animali, aventi tenore in peso di amido inferiore o uguale al 10 % ed aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾ uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	33,50
23.07 B I a) 4	Preparazioni e alimenti composti utilizzati nell'alimentazione degli animali, aventi tenore in peso di amido inferiore o uguale al 10 % ed aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾ uguale o superiore al 75 %	43,16

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura semplificata	Importo del prelievo u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
23.07 B I b) 3	Preparazioni e alimenti composti utilizzati nell'alimentazione degli animali, aventi tenore in peso di amido superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % ed aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾ uguale o superiore al 50 %	40,45
23.07 B I c) 3	Preparazioni e alimenti composti utilizzati nell'alimentazione degli animali, aventi tenore in peso di amido superiore al 30 % ed aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾ uguale o superiore al 50 %	33,45
23.07 B II	Preparazioni e alimenti composti utilizzati nell'alimentazione degli animali, non contenenti né amido né glucosio o sciroppo di glucosio appartenenti alle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e contenenti prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾	43,16

(¹) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
b) 6,00 u.c.
c) 9,95 u.c.

(²) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
b) 9,95 u.c.

(³) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

(⁴) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(⁵) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(⁶) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e delle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.

(⁷) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. per 100 chilogrammi peso netto per le importazioni in provenienza dall'Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.